

## Codice Civile

Capo XI

### Della mediazione

c.c. art. 1754. **Mediatore.**

È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare [c.c. 2195, n. 5], senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza [c.c. 1387, 1761] (1).

-----  
(1) Divieti di mediazioni sono previsti dall'art. 11, L. 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati; dall'art. 2, L. 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela del rapporto di lavoro domestico nonché dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, recante divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi, e dalla L. 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.

La professione di mediatore è regolata dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39.

**Fonte: Leggi d'Italia professionale**

**Ultimo aggiornamento: 17/04/2012**